

Procedura n. 120-1/2023 R.G. P.U.

Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice designato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di _____ (C.F. _____), nato a _____, e _____ (C.F. _____), nata a _____, entrambi residenti a _____ in via _____;

- esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- riservata ogni successiva valutazione in ordine al carattere non prededucibile del credito del difensore costituito e all'eventuale integrazione degli importi destinati al soddisfacimento dei creditori chirografari;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza di inibitoria del ricorrente e osservato che la prosecuzione del procedimento esecutivo in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza del 30.11.2023, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione:

- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 114/2020 R.G. Es. Tribunale di Trani fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 14 settembre 2023

Il giudice designato
Giulia Stano

Deposito oggi in cancelleria
Trani, 14 SET 2023 ore 13:49
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Art. 67 e s.s. C.C.I.I.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore procedura familiare

formulata da [REDACTED] e [REDACTED]

Proc. O.C.C./61/2023 OCC Trani

PREMESSA

I sottoscritti Avv. Antonia P. Daleno, con studio in Barletta alla Via S. Antonio 23 e il Dott. Filippo Cassetta, con studio in Andria in Via Padre Nicolò Vaccina n. 26, sono stati nominati Gestori della Crisi nel Procedimento n. 61 del 2023 dall'OCC di Trani, proposto dai Coniugi [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] residenti in Via [REDACTED].

Gli istanti sono assistiti dall'avv. Antonio Destino, presso cui sono elettivamente domiciliati in Trani, alla Via F.lli Bandiera n.3, PEC avvdestino@legalmail.it

L'incarico è stato accettato dall'Avv. Daleno in data 28 luglio 2023 e dal Dott. Cassetta in data 26 luglio 2023. I sottoscritti, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra preliminarmente

dichiarano ed attestano

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del Codice della crisi d'impresa;
- Di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Di non essere legati ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- Di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un

rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

1) A seguito di incontri e contatti telefonici con l'Advisor Avv. Destino e con gli istanti, si è giunti alla conclusione che al fine di risolvere in maniera ottimale la perdurante situazione di sovraindebitamento, lo strumento più idoneo è il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D.lgs. 19/2014.

2) La proposta di ristrutturazione presentata è unica per il nucleo familiare, infatti l'art. 66 del CCII prevede la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con distinzione di masse attive e passive, al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per esigenze familiari.

3) Tutto quanto innanzi premesso, i sottoscritti Gestori della Crisi da Sovraindebitamento, verificata l'oggettiva e rilevante difficoltà di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, passano ad esaminare, nella seguente attestazione, i punti che portano a vagliare la possibilità di proporre il piano di ristrutturazione dei debiti in favore degli istanti.

Ai sensi dell'art. 68 e s.s. CCI, gli scriventi sono chiamati a redigere una attestazione sulla fattibilità della proposta formulata dagli istanti che contenga:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.lgs. 14/2019 in quanto gli istanti hanno dichiarato di versare in una situazione di sovraindebitamento.

Per quanto concerne il requisito soggettivo della qualifica di “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. e) del D.lgs. 14/2019, necessario per proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, si è osservato che, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] si trovano in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da debiti contratti per scopi estranei ad attività d’impresa o professionale.

I gestori scriventi hanno poi verificato che non fossero esistenti condizioni ostative per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento, secondo quanto previsto dall’art. 69 comma 1 D.lgs. 14/2019, ovvero:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all’art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non hanno subito, per causa a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all’art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni.
- Gli istanti, inoltre, si sono impegnati personalmente e con l’assistenza professionale del loro Advisor, Avv. Destino, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

In ordine alla situazione familiare, economica, patrimoniale e finanziaria degli istanti

Situazione familiare

Il nucleo familiare è attualmente composto dal Sig. [REDACTED] dalla Sig.ra [REDACTED] che hanno contratto matrimonio il 16/04/2009 in regime di separazione dei beni.

Il 22.01.2013 nasce il figlio [REDACTED] il quale è affetto da lieve disabilità intellettiva.

I coniugi risiedono in [REDACTED] alla Via [REDACTED] abitazione di proprietà del nucleo familiare.

Situazione economica

Ai sensi dell'art.67 let. e) CCII la proposta deve essere corredata degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Per quanto concerne l'attuale situazione economica familiare, si può affermare che, il Sig. [REDACTED] è oggi lavoratore dipendente presso la ditta [REDACTED] occupato con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 09.06.2023 con la qualifica di manovale di magazzino.

Il sig.re [REDACTED] dichiara di percepire uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro.

La Sig.ra [REDACTED] è inoccupata dal 2013, anno in cui è nato il figlio [REDACTED]

Pertanto, le uniche entrate su cui la famiglia può contare sono date dall'attività lavorativa del sig.re [REDACTED] oltre ad una somma di € 324 percepita a titolo di invalidità del figlio [REDACTED] per nove mesi l'anno, e dall'assegno unico per i figli a carico per circa euro 260,00.

Di seguito si analizzano i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate degli ultimi tre anni.

Anno 2022	Reddito lordo € 6.198
Anno 2021	Reddito lordo € 14.063
Anno 2020	Reddito lordo € 12.994

Anno 2022:

I coniugi hanno presentato per l'anno 2022 dichiarazione congiunta con modello 730/2023.

- Il Sig.re [REDACTED] ha percepito redditi derivanti da prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa da [REDACTED] [REDACTED] Srls e da INPS.
- La sig.ra [REDACTED] risulta essere inoccupata ed a carico del coniuge.

Anno 2021:

I coniugi hanno presentato per l'anno 2021 dichiarazione congiunta con modello 730/2022.

- Il Sig.re [REDACTED] ha percepito redditi derivanti da prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa da [REDACTED] Srls, il TFR maturato da [REDACTED] - F.P. DIPENDENTI TERZIARIO e somme a titolo di indennità di disoccupazione da INPS.
- La sig.ra Sinesi risulta essere inoccupata ed a carico del coniuge.

Anno 2020:

I coniugi hanno presentato per l'anno 2020 dichiarazione congiunta con modello 730/2021.

- Il Sig.re [REDACTED] ha percepito redditi derivanti da lavoro dipendente da [REDACTED] SPA e INPS.
- La sig.ra [REDACTED] risulta essere inoccupata ed a carico del coniuge.

In sintesi:

- il Sig.re [REDACTED] è stato dipendente part time a tempo indeterminato dal 23.02.2004 al 15.11.2020 presso [REDACTED] Spa in qualità di impiegato. A partire dal 2021 ha iniziato a svolgere saltuarie prestazioni lavorative sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative, in qualità di telefonista, nei confronti di [REDACTED] Srls, [REDACTED] Srl ed [REDACTED] Srls.

Spese necessarie al sostentamento della famiglia

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Gli istanti hanno quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento in euro 1.000,00, che così si compongono:

Tipologia spesa	Subasemensile
Vitto-Abbigliamento-Igiene	€ 400,00
Spese telefoniche	€ 35,00
Spese energia	€ 100,00
Spese idriche	€ 40,00
Spese di trasporto	€ 200,00
Tari	€ 25,00

Spese Mediche	€ 200,00
Totale	€ 1.000,00

Nell'elenco non è indicata nessuna spesa imprevista o superflua ma solo spese mensili ricorrenti per il sostentamento della famiglia.

Gli scriventi hanno quindi proceduto a confrontare le spese indicate nel piano presentato dagli istanti, con i dati elaborati dall'Istat sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame.

La complessiva somma di euro 1.000,00 mensili è certamente congrua laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare dell'istante è pari ad euro 815,20.

Sempre i dati ISTAT per "tipologia familiare", riguardante un nucleo familiare composto da due genitori ed un figlio, indicano una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 578,47 e di euro 2.367,60 per spese non alimentari. Mentre, prendendo in considerazione la "ripartizione geografica" (Sud nel caso di specie) si ricava una spesa media mensile di euro 1.468,57 per il 2021.

Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art. 68, comma II, del D.lgs.12 gennaio 2019 n.14 (Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza", al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159.Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 468,28 per il 2022, moltiplicato per 2,04 (nucleo familiare per 3 componenti), restituisce la somma di euro 735,19 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Si ritengono pertanto congrue e contenute le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo familiare.

Pertanto, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento della famiglia, è possibile destinare alla procedura una somma pari ad euro 300,00 mensili, di cui diremo in seguito.

Situazione patrimoniale

Beni immobili

I coniugi [REDACTED] dispongono del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte:

N.	Comune	Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Cons.	Rendita
1	Canosa di Puglia, Via Giovanni Falcone 19/B	38	893	7	A/2	6 vani	495,80
	Canosa di Puglia, Via Giovanni Falcone, snc	38	893	33	C/6	16 mq	23,96
2	Canosa di Puglia, via Alfredo Cappellini	29	84	37	C/6	33 mq	68,17
3	Modugno, via San Francesco D'Assisi	23	191	151	A/3	5 vani	451,90
	Modugno, via San Francesco D'Assisi	23	191	34	C/6	15 mq	61,97
4	Taranto, via Calabria n. 23	244	1338	19	A/3	6,5 vani	671,39
5	Toritto, terreno qualità Mandorleto	45	393			213 ha	

Nello specifico:

1. Appartamento e boxauto di proprietà di ½ del sig.re [REDACTED] ed ½ della sig.ra [REDACTED]

Il complesso, adibito ad abitazione principale degli istanti, è sito in Canosa di Puglia, Via Giovanni Falcone n. 19/B , al piano secondo, scala A interno 3. Lo stesso è composto da sei vani, con superficie commerciale 124 mq. Il box auto ha una superficie di 16 mq. Gli stessi sono stati acquistati dai coniugi congiuntamente con atto di compravendita del 23.12.2008.

Le specifiche dell'immobile risultano meglio illustrate nella relazione estimativa giudiziaria redatta in virtù del procedimento di espropriazione immobiliare n. 114/2020, allegata alla presente relazione.

2. Box auto al 1/1 di proprietà della sig.ra [REDACTED]

Box auto acquistato dalla sig.ra Sinesi il 11.07.2000 sito in Canosa di Puglia via Alfredo Cappellini con una consistenza di 33 mq. Risulta essere iscritta ipoteca legale a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione a far data dal 08.05.2007.

3. Appartamento e box auto di proprietà di 1/6 del sig.re [REDACTED]

A seguito di una successione a causa di morte del 29.04.2014, il sig.re [REDACTED] ha ricevuto una quota pari al 16,66% della proprietà dell'immobile sito a Modugno in via San Francesco D'Assisi con annesso box auto. L'istante dichiara che lo stesso è adibito ad abitazione principale della sig.ra [REDACTED] madre del sig.re [REDACTED]

4. Appartamento di proprietà di 1/27 del sig.re [REDACTED]

A seguito di una successione a causa di morte del 29.04.2014, il sig.re [REDACTED] ha ricevuto una quota pari al 3,70% della proprietà dell'immobile sito in Taranto via Calabria n. 23. L'istante dichiara che lo stesso è adibito ad abitazione principale della propria nonna.

5. Terreno qualità mandorleto sito in Toritto di proprietà di 1/6 del sig.re [REDACTED]

A seguito di una successione a causa di morte del 29.04.2014, il sig.re [REDACTED] ha ricevuto una quota pari al 16,66% della proprietà di un terreno sito in Toritto, di 213 are .

Beni mobili

Secondo le dichiarazioni della parte, il sig.re [REDACTED] è proprietario di due autovetture:

- Seat Leon TG [REDACTED] acquistata ed immatricolata dallo stesso in data 15.04.2010;
- Toyota Yaris TG [REDACTED] anno 2013, in uso alla sig.ra [REDACTED] madre [REDACTED]

Tali autovetture, in considerazione dell'esiguo valore commerciale e della necessità di utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel piano.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

Il sig.re [REDACTED] è intestatario del conto corrente n. 66357/1000/00004650 domiciliato presso

la Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2022 di euro 230,71 e giacenza media pari ad euro 1.248,11.

Inoltre, dichiara di essere titolare di una carta prepagata “BNL” cui sono domiciliati diversi pagamenti ("bollettini, bollo, F24 e gioco scommesse sportive").

La sig.ra [REDACTED] risulta essere titolare di una quota di partecipazione alla società [REDACTED] pari al 14,29%.

Atti di disposizione del patrimonio

Dalla documentazione prodotta dagli istanti e dalle verifiche effettuate, tramite ispezioni ipotecarie, CRIF e consultazione del cassetto fiscale, risulta che i Sig.ri abbiano compiuto atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni, in particolare:

il 16.03.2022 ha avuto luogo la vendita di un immobile sito in Cassano delle Murge per la quota di 1/6 di proprietà del sig.re [REDACTED] derivante anch'esso dalla successione per causa di morte del sig.re [REDACTED] avuta luogo il 29.04.2014.

Lo stesso dichiara di aver ricevuto quale corrispettivo della vendita € 9.618,62 ed aver devoluto dette somme a sostegno dell'istanza di conversione del pignoramento in favore della Deutsche Bank Spa.

Infine, non sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori laddove per “atti in frode” si intende “con valenza ingannevole”.

Elenco dei creditori

Per consentire una accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica.

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di “Ristrutturazione dei debiti” possono essere riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORI PREDEDUCIBILI	
Avvocato Destino	Euro 8.788,00

OCC Trani	Euro 7.320,00
CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI	
Deutsche Bank Spa	Euro 39.599,72
CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE	
Agenzia delle entrate riscossione	Euro 5.699,96
CREDITORI CHIROGRAFARI	
Agenzia delle entrate riscossione	Euro 5.372,88
Ifis Npl Investing spa	Euro 4.900,00
Compass Banca Spa	Euro 10.900
Unicredit – MB solutions spa	Euro 6.487,40
Findomestic Banca	Euro 4.068
TOTALE DEBITORIA	Euro 93.135,96

Debiti cointestati

- Deutsche Bank Spa: Euro 39.599,72

Gli istanti, in data 23.12.2008, contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile sito in via Via Giovanni Falcone 19/B, hanno proceduto alla stipula del contratto di mutuo ipotecario per euro 105.000 con un piano di restituzione in 240 rate mensili (20 anni).

Il predetto mutuo è stato congiuntamente sottoscritto da [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di fideiussori.

Da ultima lettera di precisazione del credito pervenuta in data 18.02.2021, si evince che il credito residuo è pari ad euro 58.212,50.

A seguire gli istanti hanno depositato richiesta di conversione del pignoramento immobiliare, ai sensi dell'art. 495 cpc, a sostegno del quale hanno versato un bonifico di € 9.618,62 e 8 rate di € 1.124,27 (tot. € 8.994,16) per un totale di € 18.612,78.

Debiti sig.re [REDACTED]

- **Agenzia delle Entrate Riscossione: Euro 513,38**

I debiti risultanti dalla dichiarazione di credito del 08.09.2023 che risultano non pagati a carico del sig.ra [REDACTED] sono pari ad Euro 513,38 composti da:

- IRPEF anno 2018 per euro 211,03
- Contravvenzione al codice della strada anno 2020 per euro 131,42;
- Contravvenzione al codice della strada anno 2019 per euro 170,93.

- **MB Solution Spa: Euro 6.487,40**

Finanziamento richiesto alla Unicredit e ceduto alla precedente MB Credit Solution Spa. Con la stessa si è pervenuti ad un accordo di rientro nel gennaio 2020, con un piano di dilazione dei versamenti di euro 60 cadauno.

- **Compass Spa: Euro 10.900,00**

Gli istanti dichiarano che nel 2013 è stato richiesto un finanziamento a titolo personale di € 8000 oltre interessi, cui stimano un residuo di € 10.900,00.

- **IFIS NPL Investing Spa: Euro 4.900**

Fido richiesto alla Compass e ceduto alla precedente IFIS NPL. Con la stessa si è pervenuti ad un accordo di rientro nell'aprile 2022, con un piano di dilazione dei versamenti di 96 rate.

- **Findomestic Banca: Euro 4.068**

Dalla richiesta di informazioni alla centrale rischi della Banca D'Italia risultano segnalate delle somme in situazione di "sofferenza" per euro 4.068.

Debiti sig.ra [REDACTED]

- **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: Euro 10.559,46**

I debiti risultanti dalla dichiarazione di credito del 08.09.2023 che risultano non pagati a carico della sig.ra [REDACTED] sono composti da:

- IRPEF anno 2001 per euro 10.559,46

L'Agenzia delle Entrate riscossione comunica di aver iscritto ipoteca legale per dette somme, sull'immobile sito in via Cappellini in Canosa di Puglia.

In ordine alle cause del Sovraindebitamento e ragioni delle incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 punto a) e b) D.lgs. 14/2019 in relazione all'esame delle cause dell'indebitamento e della diligenza prestata dal debitore, si evince che la situazione di attuale sovraindebitamento è venuta così a nascere.

I coniugi nel 2008 acquistavano l'immobile adibito a civile abitazione sito in Canosa di Puglia alla Via G. Falcone n. 19/B alla somma di € 150.000,00 il cui pagamento veniva effettuato in parte con mezzi propri ed in parte con l'ausilio di un mutuo ipotecario stipulato con la Deutsche Bank Spa per un importo di € 105.000,00.

All'epoca dell'acquisto dell'immobile [REDACTED] era già dipendente della soc. [REDACTED] Spa da quattro anni. La sig.ra [REDACTED] nello stesso anno, viene assunta come dipendente della [REDACTED] S.R.L. [REDACTED] e deteneva una quota di partecipazione societaria della [REDACTED] pari al 14,29%.

In data 09 agosto 2011 effettuano un bonifico di euro 20.000,00 a riduzione del mutuo contratto.

Nel gennaio 2013 i coniugi divengono genitori del figlio [REDACTED]

A detta dei coniugi nel febbraio 2013 il reddito percepito subiva una diminuzione a causa della trasformazione del contratto del sig.re [REDACTED] in "Contratto di Solidarietà", fino ad arrivare al licenziamento avvenuto nel novembre 2020.

Nel dicembre del 2013 la [REDACTED] a seguito di una riduzione di personale decisa dal datore di lavoro veniva licenziata.

Al solo fine di onorare l'obbligazione che rinveniva dal contratto di mutuo [REDACTED] richiedeva un finanziamento a titolo personale alla Compass per un importo totale di euro 8.000,00, oltre ad utilizzare sempre con Compass una carta di credito, con un fido accordato di euro 3.000,00.

Nonostante tutte queste difficoltà le rate del mutuo sono state regolarmente pagate fino alla fine del 2017 anno in cui si sono verificati i primi ritardi, sino a giungere alla definitiva revoca del beneficio del termine operata nel febbraio 2019.

Nel gennaio 2020 i coniugi sottopongono alla MB solution Spa un accordo di rientro delle somme dovute.

La Deutsche Bank Spa notifica in data 02.04.2020 un atto di precetto intimando i coniugi [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] a pagare la somma di Euro 57.711,75 oltre interessi di mora.

Successivamente notifica in data 18.06.2020 l'atto di pignoramento dell'immobile di proprietà degli istanti, con cui avvia la procedura esecutiva immobiliare n. 114/2020. **Per la predetta procedura è fissata la vendita per il giorno 15 settembre 2023.**

Nel novembre 2020 termina il rapporto di lavoro tra il sig.re [REDACTED] e [REDACTED] Spa. D'ora in poi l'unico sostentamento del nucleo si sostanzierà in collaborazioni occasionali in qualità di telefonista.

In parte con il TFR ricevuto, in data 17 marzo 2021 i coniugi [REDACTED] - [REDACTED] richiedevano la conversione del pignoramento mediante il pagamento della somma di euro 9.618,62 e il pagamento di 8 rate mensili da euro 1.124,27 ciascuna, per un totale di euro 18.612,78.

Dopo aver provveduto a detto pagamento la situazione debitoria dei coniugi diviene ancora più insostenibile tanto che il 16.03.2022 ha avuto luogo la vendita di un immobile sito in Cassano delle Murge per la quota di 1/6 di proprietà del sig.re [REDACTED] derivante dalla successione per causa di morte del sig.re [REDACTED] [REDACTED] avuta luogo il 29.04.2014.

Nell'aprile 2022 pervengono ad un accordo di rientro con la IFIS NPL delle somme dovute, e contemporaneamente hanno versato taluni pagherò nei confronti di Compass.

In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, gli scriventi, prudenzialmente, possono affermare, che gli istanti hanno assunto la principale obbligazione con diligenza, ritenendo pertanto di potervi far fronte.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che l'indebitamento è stato causato dal mutamento delle condizioni economiche e contrattuali riguardanti l'attività lavorativa dei coniugi.

Inoltre, se si tiene conto che non vi è la presenza di spese di natura voluttuaria, si può affermare che i suddetti non abbiano determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

L'incapacità di adempiere alle obbligazioni contratte dal 2017 in poi è stata determinata dalla precaria occupazione dell'unico soggetto lavoratore, ed al minor reddito percepito, non essendo la causa da attribuire ad operazioni anomale, tendenti a distrarre liquidità.

In ordine alla valutazione del merito creditizio

Il rinnovato art. 68, comma 3 del D.lgs. 14/2019, prevede che la relazione dell'organismo di composizione della crisi debba indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore/creditore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione dei crediti, e a tale fine è legittimato ad utilizzare anche apposite banche dati che gli consentono di verificare posizioni debitorie.

A tale "indagine", si collega la relativa sanzione, di carattere "processuale", introdotta dal successivo art. 69, comma 2, secondo cui " Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo

124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Detto ciò, tenuto conto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, dato dal valore dell'assegno sociale mensile rapportato all'anno, moltiplicato per il coefficiente della scala ISEE relativo ad un nucleo familiare di due soggetti, dal 2008 lo stesso è pari ad euro 395,98.

Nel caso concreto considerato l'importo mensile necessario per vivere, e la condizione degli istanti nel momento in cui hanno proceduto alla stipula del mutuo, ovvero la sig.ra Sinesi era occupata a partire dal settembre 2008 ed il sig.re [REDACTED] era occupato a tempo parziale, con un reddito annuo medio di circa € 12.000, può affermarsi che l'ente che ha concesso il mutuo non abbia tenuto conto del merito creditizio.

Una adeguata e ponderata valutazione da parte dell'istituto finanziatore avrebbe costituito un freno per il richiedente il credito, che assolutamente non ne avrebbe avuto diritto.

Detto giudizio è esteso anche nei confronti di coloro che hanno concesso i successivi finanziamenti, non tenendo conto che si trattasse di un nucleo familiare monoreddito, cui l'unico soggetto lavoratore era impiegato con un contratto part-time, e già con una rata mensile da dover versare di euro 692,70 derivante dal mutuo stipulato.

Detti istituti avrebbero dovuto fornire la necessaria consulenza finanziaria che, sulla base delle informazioni di cui gli intermediari possono disporre, avrebbero potuto estrinsecarsi nel potere decisionale, di non concedere il finanziamento al consumatore.

In ordine all'attività dell'O.C.C.

Dalla data di nomina avvenuta in data 27/07/2023, gli scriventi hanno provveduto a porre in essere numerose attività nell'espletamento del mandato conferito, di seguito meglio specificate.

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse segnalazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente indicate nella proposta;
- ✓ **Centrale Allarme Interbancariai** soggetti non risultano essere presenti in archivio;
- ✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. sono registrati a nome degli istanti rapporti con i creditori indicati nella proposta;
- ✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a.**;
- ✓ **Verifica livello di spese ISTAT**: al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall'istante come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati ISTAT e, in particolare, l'ultimo report pubblicato in data 9 giugno 2022 "Spese per consumi delle Famiglie". Come precisato innanzi si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati

dall'art. 68, comma III, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione**: la reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione dellacrisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:

- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
- L'esatto ammontare dell'esposizione degli istanti per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale
- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a circa euro 93.135,96

In ordine alla proposta di Ristrutturazione dei debiti con indicazione di presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori.

Gli scriventi Gestori, ritengono che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti ex D.lgs. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 67 CCII comma 1) il consumatore sovra indebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Al comma 4) l'art. 67 CCII sancisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Gli istanti intendono avvalersi della procedura di Ristrutturazione dei debiti allo scopo di

beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Con la seguente proposta si prevede:

- la soddisfazione integrale del creditore in prededuzione rappresentato dall'O.C.C. e dall'Advisor ;
- il creditore ipotecario nella misura del 100%,
- il creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione nella misura del 38,85%.
- I creditori chirografari saranno soddisfatti nella misura del 6,55%.

La proposta consiste nell'offrire euro 60.000,00, di cui euro 30.000,00 in una unica soluzione riveniente da un prestito personale del sig. [REDACTED] (fratello del ricorrente) mentre la restante somma verrà versata con rate mensili e costanti di euro 300 ciascuna per un periodo di 100 mesi (8 anni e 4 mesi).

Orbene, gli istanti avanzano la proposta descritta al fine di definire bonariamente la loro posizione debitoria, conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa presso la propria casa di residenza, evitando l'aggravamento della propria situazione economica con l'onere di un canone di locazione che non sarebbe sostenibile.

CREDITORI PREDEDUCIBILI			
Avvocato Destino	Euro 8.788,00	PAGAMENTO DEL 100%	Euro 8.788,00
OCC Trani	Euro 7.320,00	PAGAMENTO DEL 100%	Euro 7.320,00
CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI			
Deutsche Bank Spa	Euro 39.599,72	PAGAMENTO DEL 100%	Euro 39.600
CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE			
Agenzia delle entrate riscossione	Euro 5.699,96	PAGAMENTO DEL 38,85%	Euro 2.215,00
CREDITORI CHIROGRAFARI			
Agenzia delle entrate riscossione	Euro 5.372,88	PGAMENTO DEL 6,55%	Euro 351,00
Ifis Npl Investing spa	Euro 4.900,00	PAGAMENTO DEL 6,55%	Euro 321,00
Compass Banca Spa	Euro 10.900	PAGAMENTO DEL 6,55%	Euro 714,00
Unicredit – MB solutions spa	Euro 6.487,40	PAGAMENTO DEL 6,55%	Euro 425,00

Findomestic Banca	Euro 4.068	PAGAMENTO DEL 6,55%	Euro 266,00
TOTALE DEBITORIA	Euro 93.135,96		Euro 60.000,00

Valutazione in ordine alla convenienza della proposta di Ristrutturazione dei debiti rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss D.lgs.14/2019

È ora necessario analizzare l'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà dell'istante al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione – piano di ristrutturazione dei debiti o alternativa liquidatoria – nello spirito di tutela del ceto creditorio e sempre contemperando l'esigenza di tale tutela con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

Nel caso de quo, si evidenzia come il valore della base d'asta della unità immobiliare facente parte del lotto unico della procedura esecutiva immobiliare, sia stato quantificato dal CTU in euro 140.500,00.

Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale 8cfr., ec multis, Trib. Trani Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11/2022 proc. N.11/2022 (Piano del Consumatore) una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Secondo un'ottica ottimistica previsionale, tale valore subirà verosimilmente una riduzione a seguito di almeno tre tentativi di vendita come rappresentato nella tabella sotto riportata.

Valutazioni immobiliari a seguito di asta	Lotto unico procedura esecutiva immobiliare
Valore iniziale	140.500,00
1 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	117.157,75
2 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	65.900,81
3 asta a valore di perizia (offerta minima	49.425,60

ovvero riduzione del 25%)	
Valore di aggiudicazione a seguito di asta	49.425,60
Custode -P.D.-CTU	10.000,00 (circa)
Costi di cancellazione pregiudizievoli - 0,5%	1.211,00
Diritti fissi	185,00
Spese pubblicità vendite	1.350,00
Somma ipotetica da distribuire	36.679,00 (circa)

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al terzo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 49.425,60. Al netto di tutte le spese si ottiene un netto ricavato da ripartire alla massa creditoria di circa euro 36.679,00.

Riguardo l'appartamento si fa presente che sono state riscontrate dal CTU delle difformità, tra cui si segnala una chiusura parziale del balcone posto ad ovest con struttura in vetro e alluminio; le predette difformità sono regolarizzabili mediante la rimozione della struttura in vetro e alluminio a chiusura parziale del balcone. Pertanto l'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Ad ogni modo preme evidenziare come la rimozione di tali difformità sia totalmente a carico dell'aggiudicatario, con conseguente deprezzamento del prezzo offerto.

Il secondo elemento da considerare è rappresentato dai costi della procedura esecutiva costituiti dal compenso del professionista delegato, del custode e dello stimatore, oltre le spese di cancellazione delle pregiudizievoli, pari allo 0,54% del valore di vendita più un diritto fisso di euro 185,00 oltre alle spese di pubblicità.

La proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto il creditore ipotecario risulta soddisfatto al 100%, i creditori prededucibili e i privilegiati professionisti verranno soddisfatti al 100%, i creditori privilegiati sarebbero garantiti in una percentuale pari al 20 %.

Nel caso di vendita all'asta il netto ricavabile di euro 37.000,00 circa non andrebbe a soddisfare interamente neanche il credito ipotecario.

Relativamente ai creditori chirografari, (soddisfatti nella misura del 7,88%) preme evidenziare come la proposta del piano di ristrutturazione risulti in linea rispetto all'alternativa liquidatoria, vista l'impossibilità di soddisfacimento degli stessi a margine della procedura esecutiva per

incapienza dell'attivo.

Per quanto concerne poi le ulteriori proprietà [REDACTED] trattasi di beni rivenienti da successione e pertanto cointestati a tutti gli altri fratelli ed alla madre.

I predetti beni proprietà del proponente per 1/6 e 1/27 costituiscono rispettivamente l'abitazione della mamma [REDACTED] e della Nonna dello stesso, dunque abitati.

Se solo si considerino i tempi necessari per la vendita dei predetti cespiti ed i costi e i benefici della predetta vendita, si dovrà necessariamente propendere per la presente procedura di ristrutturazione.

Ed infatti pur a voler ipotizzare la predetta vendita il ricavato sarebbe di ben lunga inferiore a quanto offerto dai proponenti.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dagli istanti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate, e così formulata risulta essere in linea con quanto previsto dall'art. 67 e ss. del CCII in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente.

Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano gli scriventi Gestori evidenziano l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento.

Tale carenza comporta l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela dei diritti del sovra indebitato, ammettendo quindi anche dilazioni rilevanti (tra 10 e 25 anni).

Da ultimo Il Tribunale di Bari, ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Trib. Bari 23/03/2022 Est. Napoliello), per 15 anni e 5 mesi (Trib.Bari 25/03/2022 Est. De Palma) e 15 anni e 8 mesi (trib. Bari 06/04/2022 Est. Cesaroni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con una proposta che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, tenendo poi conto dei due parametri importanti, le rateazioni erariali che possono arrivare sino a 10 anni e dell'età dell'istante rapportata alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano a 100 rate appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

In ordine al piano dei pagamenti

Verranno versati euro 30.000,00 entro dieci giorni dalla data di omologa della proposta.

Circa le modalità di pagamento delle rate, in caso di accettazione della proposta, il proponente si impegna a versare il suddetto importo mensile di € 300,00 su un c/c bancario/postale dedicato, con accredito autorizzato a tutti i creditori riportati nelle precedenti tabelle analitiche.

Nello specifico intende:

Soddisfare integralmente le spese di procedura e gli altri crediti prededucibili sorti in funzione della stessa, entro dieci giorni a partire dal decreto di omologa del piano stesso, per la somma di € 16.108.

Soddisfare integralmente il credito privilegiato ipotecario, in capo a Deutsche Bank Spa, con il pagamento della somma di € 39.600. Tale importo verrà corrisposto a mezzo di:

- n. 1 pagamento entro 10 giorni dall'omologa di € 13.892 ;
- n. 85 rate da euro 300,00 ed una rata da euro 208 ;

A far data dal pagamento del creditore privilegiato ipotecario, si propone di versare l'importo di € 2.215,00 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, soddisfacendo il credito nella misura del 38,85% prevedendo la corresponsione di una rata da euro 115,00 e 7 rate da € 300,00 .

Infine, si propone di versare l'importo di euro 2.077,00 soddisfacendo i creditori chirografari nella misura del 6,55% con la corresponsione di una rata da euro 277,00 e 6 rate da € 300,00.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Gli scriventi, ai fini del perfezionamento della proposta di Ristrutturazione dei Debiti sono tenuti a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione

depositata.

Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata e da conclusione della presente relazione, i sottoscritti

RILEVATO

- Che è stata esaminata la proposta di Ristrutturazione dei debiti;
- Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- Che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella proposta di Ristrutturazione dei debiti non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di Ristrutturazione dei debiti.

In via preliminare, al fine di porre in essere codesto piano, l'istante chiede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari in favore della Deutsche Bank SPA.

Chiede altresì che il piano abbia carattere novativo rispetto alle obbligazioni originariamente assunte e che, pertanto, l'integrale pagamento delle somme così proposte, comporti l'estinzione totale della debitoria.

Si richiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, l'avv. Antonia P. Daleno e il dott. Filippo Cassetta, i sottoscritti, esaminati:

- 1) la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
- 2) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
- 3) lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- 4) il contenuto della proposta di Ristrutturazione dei debiti.

ATTESTANO

La completezza dei dati e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la fattibilità giuridica della proposta.

CHIEDONO

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 n.4 del CCII Il Giudice designato "disponga la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e quindi disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento".

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

La presente relazione è composta da n. 22 pagine e n. 55 allegati come riportati nell'elenco che segue.

Andria, 08/09/2023.

I Gestori della Crisi



DALENO
ANTONIA
PATRIZIA
AVVOCATO
09.09.2023
12:15:33
GMT+01:00

Avv. Antonia Patrizia Daleno

Dott. Cassetta Filippo

Firmato digitalmente da:
Filippo Cassetta
Data: 11/09/2023 15:50:30

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

Tribunale di Trani

**Ricorso per il Piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori
ex art. 66-67 e ss. D.Lgs. N. 14/2019 e succ. mod.**

I sottoscritti [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] nata [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residenti in
[REDACTED] alla Via [REDACTED] assistiti, difesi e domiciliati nelle fasi del procedimento
familiare di “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, dall’Avv. Antonio Destino (C.F.
DSTNTN73D28B619J), di fiducia, con studio in Canosa di Puglia (BT) alla Via Fratelli Bandiera n.3,
pec: avvdestino@legalmail.it , fax 0883.893085, il quale di chiara di voler ricevere tutte le comunicazioni
relative alla presente procedura agli indirizzi sopra citati.

Analisi economico-patrimoniale

Il sig. [REDACTED] è oggi un lavoratore dipendente con contratto di assunzione "LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO" con la Qualifica di manovale di magazzino, presso [REDACTED]
C.F./P.IVA: [REDACTED]/[REDACTED] e percepisce un importo mensile netto di € 1.200,00
circa.

La moglie, Sig.ra [REDACTED] è invece disoccupata. Dalla loro unione nasceva il figlio [REDACTED] nato a
[REDACTED] il quale è affetto da lieve

In data 23.12.2008 i coniugi [REDACTED] acquistavano l’immobile adibito a civile abitazione sito in Canosa di
Puglia (BT) alla Via [REDACTED] alla somma di € 136.000,00 il cui pagamento veniva effettuato in
parte con mezzi propri ed in parte con l’ausilio di un mutuo ipotecario stipulato con la banca Deutsche
Bank S.p.A. per un importo di € 105.000,00.

All’epoca dell’acquisto del predetto immobile il Sig. [REDACTED] era dipendente della Soc. Auchan S.p.A. con
sede in [REDACTED] [REDACTED] mentre la Sig.ra [REDACTED] era dipendente dalla S.r.l. [REDACTED]

Durante il decorso degli anni e precisamente a Febbraio del 2013 il reddito del Sig. [REDACTED] subiva un
netto depauperamento a seguito del passaggio a “contratto di solidarietà”. Tale situazione reddituale
persisteva sino alla data di licenziamento.

La Sig.ra [REDACTED] invece, nel Dicembre del 2013 a seguito della riduzione del personale decisa dal proprio
datore di lavoro, veniva licenziata.

Al fine di onorare l’obbligazione discendente dal contratto di mutuo e di far quadrare il bilancio familiare
il Sig. [REDACTED] richiedeva un finanziamento a titolo personale alla Compass per un importo totale di €

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

8.000,00 oltre interessi oltre ad utilizzare un fido bancario, mediante una carta di credito, per un totale di € 3.000,00 oltre interessi.

Nonostante l'evidente calo reddituale subito dai coniugi, le rate del mutuo venivano puntualmente onorate sino alla fine del 2017 quando si verificavano i primi insoluti.

Nel 2018 venivano corrisposte, seppur in ritardo, alcune rate di mutuo mediante bonifico bancario, come risulta dalla documentazione allegata, sino alla definitiva revoca del beneficio del termine operata dall'Istituto mutuante nel Febbraio 2019.

In data 17.03.21 i Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] richiedevano la conversione del pignoramento mediante il pagamento della somma di € 9.618,62, oltre al pagamento di ulteriori 8 rate mensili da € 1.124,27 ciascuna, per un totale di € 18.612,78.

Dopo aver corrisposto tali importi mensili, la situazione economica dei coniugi diveniva insostenibile e, pertanto, non riuscivano più a farvi fronte.

Atti di disposizione del patrimonio

Dalla documentazione prodotta dagli istanti e dalle verifiche effettuate, tramite ispezioni ipotecarie, CRIF e consultazione del cassetto fiscale, risulta che in data 16.03.2022 il Sig. [REDACTED] abbia dato seguito alla vendita di un immobile sito in Cassano delle Murge per la quota di 1/6, derivante anch'esso dalla successione per causa di morte del sig.re [REDACTED] avuta luogo il 29.04.2014. Il ricavato della vendita della propria quota pari ad € 9.618,62 è stata interamente versata mediante bonifico al creditore Deutsche Bank S.p.A. in sede di conversione del pignoramento, come risulta dalla documentazione allegata.

Alla luce di quanto sopra esposto si riportano i seguenti dati:

Immobili [REDACTED]

Denominazione
1/2 + 1/2 Immobile Via G. Falcone, 19/B (A/2 – S/1) Canosa di Puglia (BT) [REDACTED]
1/6 Immobile Via S. Francesco d'Assisi, 8/A (A/3 – C/6) Modugno (BA) [REDACTED]
1/1 Immobile Via A. Cappellini (S1) Canosa di Puglia (BT) [REDACTED]
1/20 Immobile via Calabria n. 23 (244 1338 19 A/3 6,5 vani 671,39) Taranto (TA) [REDACTED]
1/6 Terreno qualità Mandorleto 45 393 213 ha Toritto (BA) [REDACTED]

Beni mobili

Dalle visure emerge che il sig. [REDACTED] è proprietario di due autovetture: – Seat Leon TG [REDACTED] acquistata ed immatricolata dallo stesso in data 15.04.2010; – Toyota Yaris TG [REDACTED] anno 2013, in

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

uso alla sig.ra [REDACTED] madre [REDACTED] Tali autovetture, in considerazione dell'esiguo valore commerciale e della necessità di utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel piano. Il sig. [REDACTED] è intestatario del conto corrente n. 66357/1000/00004650 domiciliato presso la Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2022 di euro 230,71 e giacenza media pari ad euro 1.248,11. Inoltre, dichiara di essere titolare di una carta prepagata "BNL".

La sig.ra [REDACTED] [REDACTED] risulta essere titolare di una quota di partecipazione alla società [REDACTED] pari al 14,29%, la cui fatturazione risulta essere pari a € 0,00 da diversi anni.

CREDITORI [REDACTED]

Creditori	Tipologia di debito	Prelazione	Importo
OCC Trani	Spese di giustizia	Prededuzione	€ 7.320,00
Avv. Antonio Destino	Spese di procedura	Prededuzione	€ 8.788,00
Banca Deutsche Bank S.p.A.	Contratto di mutuo	Ipotecario	€ 39.599,72
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	Privilegiato	€ 5.699,96
Agenzia delle Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	Chirografario	€ 5.372,88
Banca IFIS NPL	Finanziamento Pers.	Chirografario	€ 4.150,00
Unicredit MB Solution	Finanziamento Pers.	Chirografario	€ 4.387,40
Compass Banca S.p.A.	Finanziamento Pers.	Chirografario	€ 10.900,00
TOTALE			€ 86.217,96

Per quanto riguarda le spese mensili relative ai fabbisogni personali della ricorrente, si riporta il seguente prospetto:

Fabbisogni personali [REDACTED]

Tipologia di spesa	Importo mensile
Spese di vitto, abbigliamento, igiene	€ 400,00
Spese telefoniche	€ 35,00
Spese energie	€ 100,00

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

Spese idriche	€ 20,00
Spese di trasporto	€ 300,00
TARI	€ 25,00
Canone RAI	€ 18,00
Spese mediche	€ 200,00
Totale	€ 1.098,00

Valutazione in ordine alla convenienza della proposta di Ristrutturazione dei debiti rispetto alla liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. D.lgs.14/2019

Nel caso de quo, si evidenzia come il valore della base d'asta della unità immobiliare facente parte del lotto unico della procedura esecutiva immobiliare, sia stato quantificato dal CTU in euro 140.500,00. Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. Come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale 8cfr., ec multis, Trib. Trani Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11/2022 proc. N.11/2022 (Piano del Consumatore) una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Secondo un'ottica ottimistica previsionale, tale valore subirà verosimilmente una riduzione a seguito di almeno tre tentativi di vendita come rappresentato nella tabella sotto riportata. Valutazioni immobiliari a seguito di asta Lotto unico procedura esecutiva immobiliare

Valore iniziale 140.500,00
18 1 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%) 117.157,75
2 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%) 65.900,81
3 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%) 49.425,60
Valore di aggiudicazione a seguito di asta 49.425,60
Custode -P.D.-CTU 10.000,00 (circa)
Costi di cancellazione pregiudizievoli - 0,5% 1.211,00
Diritti fissi 185,00
Spese pubblicità vendite 1.350,00
Somma ipotetica da distribuire 36.679,00 (circa)

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al terzo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 49.425,60. Al netto di tutte le spese si ottiene un netto ricavato da ripartire alla massa creditoria di circa euro 36.679,00. Riguardo l'appartamento si fa presente che sono state riscontrate dal CTU delle difformità, tra cui si segnala una chiusura parziale del balcone posto ad ovest con struttura in vetro e alluminio; le predette difformità sono regolarizzabili mediante la rimozione della struttura in vetro e alluminio a chiusura parziale del balcone. Pertanto l'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Ad ogni modo preme evidenziare come la rimozione di tali difformità

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

sia totalmente a carico dell'aggiudicatario, con conseguente deprezzamento del prezzo offerto. Il secondo elemento da considerare è rappresentato dai costi della procedura esecutiva costituiti dal compenso del professionista delegato, del custode e dello stimatore, oltre le spese di cancellazione delle pregiudizievoli, pari allo 0,54% del valore di vendita più un diritto fisso di euro 185,00 oltre alle spese di pubblicità. La proposta di ristrutturazione dei debiti risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto il creditore ipotecario risulta soddisfatto al 100%, i creditori prededucibili e i privilegiati professionisti verranno soddisfatti al 100%, i creditori privilegiati sarebbero garantiti in una percentuale pari al 20 %. Nel caso di vendita all'asta il netto ricavabile di euro 37.000,00 circa non andrebbe a soddisfare interamente neanche il credito ipotecario. Relativamente ai creditori chirografari, (soddisfatti nella misura del 7,88%) preme evidenziare come la proposta del piano di ristrutturazione risulti in linea rispetto all'alternativa liquidatoria, vista l'impossibilità di soddisfacimento degli stessi a margine della procedura esecutiva per incapacienza dell'attivo. Per quanto concerne poi le ulteriori proprietà [REDACTED] trattasi di beni rivenienti da successione e pertanto cointestati a tutti gli altri fratelli ed alla madre. I predetti beni proprietà del proponente per 1/6 e 1/27 costituiscono rispettivamente l'abitazione della mamma [REDACTED] e della Nonna dello stesso, dunque abitati. Se solo si considerino i tempi necessari per la vendita dei predetti cespiti ed i costi e i benefici della predetta vendita, si dovrà necessariamente propendere per la presente procedura di ristrutturazione. Ed infatti pur a voler ipotizzare la predetta vendita il ricavato sarebbe di ben lunga inferiore a quanto offerto dai proponenti. In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dagli istanti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate, e così formulata risulta essere in linea con quanto previsto dall'art. 67 e ss. del CCII in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente.

Proposta di Ristrutturazione dei debiti

Gli scriventi Gestori, ritengono che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Ristrutturazione dei debiti ex D.lgs. 14/2019. Ai sensi dell'art. 67 CCII comma 1) il consumatore sovra indebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Al comma 4) l'art. 67 CCII sancisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione. Gli istanti intendono avvalersi della procedura di Ristrutturazione dei debiti allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta. Con la seguente proposta si prevede:

- la soddisfazione in prededuzione rappresentato dall'O.C.C. nella misura del 100%;
- i creditori in prededuzione rappresentati dai professionisti nella misura del 100%;
- il creditore ipotecario nella misura del 100%;
- il creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione nella misura del 38,85%.

I creditori chirografari saranno soddisfatti nella misura del 6,55%. La proposta consiste nell'offrire euro 60.000,00, di cui euro 30.000,00 in una unica soluzione riveniente da un prestito personale del sig. [REDACTED] (fratello del ricorrente) mentre la restante somma verrà versata con rate mensili e costanti di euro 300 ciascuna per un periodo di 100 mesi (8 anni e 4 mesi). Orbene, i ricorrenti avanzano la presente proposta al fine di definire bonariamente la loro posizione debitoria, conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa presso la propria casa di residenza, evitando l'aggravamento della propria situazione economica con l'onere di un canone di locazione che non sarebbe sostenibile.

Si specifica, altresì, che i ricorrenti:

- hanno presentato all'OCC di Trani l'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi del D.L. 12.01.2019 n. 14 e ss. modificazioni, integrato dal D.L. 17 Giugno 2022 N. 83 e cioè della procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66-67 e ss.;
- versano in uno stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 del d. lgs 14/2019: ovvero in uno stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)
- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- f) certificato dello stato di famiglia.

Motivi d'urgenza

L'immobile dei ricorrenti è oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso questo Ecc.mo Tribunale all' R.G.N. 114/2020, la cui vendita è prevista per il giorno 15.09.2023.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, i Ricorrenti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra,

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito di:

Dichiarare che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. C.C.I.I..

Dichiarare l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti proposti per conto dei ricorrenti consumatori, come previsto dall'art. 70 C.C.I.I..

Provvedere all'omologazione del piano proposto sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 e ss. C.C.I.I..

Visto il co. 4 art. 70 C.C.I.I., disporre la misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani R.G. 114/2020 la cui vendita è prevista in data 15.09.2023.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si allega:

Studio legale
Avv. ANTONIO DESTINO

Relazione particolareggiata e documentazione allegata come da separato indice.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza.

Canosa di Puglia-Trani, lì data del deposito

Avv. Antonio Destino